

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento rg n. 5/2021, ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 25/02/2021 da parte della sig.ra Daniela Tranchina (cf: TRNDNL70C62F257U), nata a Modena (MO) il 22/03/1970, residente a Reggio Emilia (RE), via Giotto Di Bondone n. 26;

letta la relazione particolareggiata del dott. Bruno Bartoli, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo la stessa concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che la ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Tranchina per circa euro 85.000, accumulati verso Istituti di credito per finanziamenti contratti a sostegno della precedente attività di impresa svolta (cessata nell'anno 2009) e per necessità personali;

rilevato che la ricorrente non possiede beni immobili né beni mobili aventi un qualche valore di rilievo;

che la ricorrente è proprietaria di un'autovettura Lancia Ypsilon immatricolata nell'anno 2009 e stimata approssimativamente in euro 1.500;

rilevato che la debitrice ha chiesto che tale bene sia escluso dalla liquidazione poiché necessario per recarsi sul luogo di lavoro, tenuto conto anche della propria accertata parziale invalidità;

osservato che l'art. 14-ter prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 14-ter alla luce della *ratio* che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 6, al fine di

consentire alla debitrice di recarsi sul luogo di lavoro, considerato anche il valore esiguo del bene;

rilevato in tutti i casi che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14-novies, comma 1;

osservato che la ricorrente svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato alle dipendenze della società So.Sel. SpA, con sede in Modena e percepisce una retribuzione media mensile di circa euro 1.330,00, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità;

considerato che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

osservato, in proposito, che la ricorrente vive sola in un appartamento condotto in locazione;

rilevato che le spese mensili necessarie al proprio mantenimento sono state quantificate nella misura media mensile di circa euro 1.280,00;

che tali spese, per quanto solo in parte documentate, possono allo stato ritenersi congrue;

osservato che la ricorrente ha dichiarato di rimettere a servizio del piano per la durata dello stesso (anni 4), oltre alla quota parte dello stipendio eccedente l'ammontare mensile delle spese personali e alla tredicesima e quattordicesima mensilità, anche l'ulteriore somma mensile di euro 70,00 corrisposta dal datore di lavoro quale bonus pasto;

che la ricorrente ha inoltre dichiarato l'intenzione di rimettere a servizio del piano una quota del TFR già maturato, nei limiti in cui ciò sarà eventualmente possibile secondo la normativa vigente;

ritenuto che, in considerazione del reddito percepito e delle spese come sopra quantificate, le somme che la ricorrente propone di rimettere a servizio del piano appaiono congrue;

osservato che il piano proposto prevede il pagamento in misura integrale delle spese della procedura (compenso dell'OCC e del liquidatore) e dei crediti privilegiati nonché dei creditori chirografari nella ridotta percentuale del 27,43%;

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato, in proposito, che in data 19/10/2020 la ricorrente ha mutuato al figlio la somma di euro 9.000, parzialmente restituita (credito residuo al momento del deposito del ricorso, euro 7.000);

che, in termini astratti, tale atto di disposizione possa costituire un atto in frode ai creditori, in ipotesi preclusivo dell'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, avendo con esso la debitrice leso la garanzia patrimoniale generica in danno dei propri creditori (art. 2740 codice civile);

ritenuto tuttavia che, in concreto, difetti il carattere fraudolento dell'atto, inteso come dolosa preordinazione dello stesso in frode ai creditori, come è possibile evincere dal fatto che il prestito è già stato parzialmente rimborsato e il mutuatario si è impegnato, con dichiarazione scritta depositata in atti, all'immediata restituzione del residuo debito al momento della definitività del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico della sig.ra Daniela Tranchina (cf: TRNDNL70C62F257U), nata a Modena (MO) il 22/03/1970, residente a Reggio Emilia (RE), via Giotto Di Bondone n. 26;

II. nomina Liquidatore la dott. Bruno Bartoli, già nominata Gestore della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione del bene mobile registrato indicato in parte motiva e degli arredi dell'immobile condotto in locazione;

VI. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di stipendio che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.280,00;

VII. dispone che il datore di lavoro So.Sel. SpA provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo sopra determinato, con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 01/03/2021.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati